



Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organizzativa
 Alessandro Chiarabini
Alessandro Chiarabini

Deliberazione n. _____

Riunione del _____



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>209</u>	del <u>5.10.2020</u>
Oggetto: Federazione Italiana Vela (FIV) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico), ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

[Handwritten signature]



- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Vela;
- VISTA** la nota prot. n. 654 del 13 luglio 2020 con la quale la Federazione ha trasmesso per la prescritta approvazione ai fini sportivi il testo del Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico), deliberato dal Presidente federale conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 36 del 10 luglio 2020;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente delibera;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico) della Federazione Italiana Vela, così come deliberato dal Presidente federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 36 del 10 luglio 2020.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio federale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini



ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 13 luglio 2020

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Vela (FIV) – approvazione ai fini sportivi del Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico) ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.


La Federazione Italiana Vela, con nota prot. n. 654 del 13 luglio 2020, ha trasmesso per la prescritta approvazione ai fini sportivi il testo del Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico) deliberato dal Presidente federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 36 del 10 luglio 2020.

Il provvedimento adottato dal Presidente federale dovrà essere sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio federale e ne dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini





FEDERAZIONE ITALIANA VELA

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Fini istituzionali della FIV

1 - In attuazione dello Statuto Federale, con particolare riguardo all'art. 2, la FIV, attraverso la propria organizzazione e con l'ausilio delle presenti norme regolamentari, persegue e realizza i propri fini istituzionali per mezzo degli organi, organismi e soggetti dallo Statuto previsti.

Art. 2 - Comunicazioni e notifiche

1 - Tutte le comunicazioni trasmesse dalla Segreteria Federale agli Organi e Organismi federali e loro componenti, ai Comitati di Zona e agli Affiliati devono essere effettuate preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in difetto, mediante corrispondenza raccomandata o altro mezzo di comunicazione legalmente riconosciuto ai fini della garanzia del ricevimento della comunicazione. Analogo sistema di trasmissione deve essere seguito dai Comitati di Zona e dagli Affiliati nelle comunicazioni tra gli stessi e con la Segreteria Federale. A tal fine gli Affiliati devono attivare e mantenere efficiente un indirizzo di posta elettronica certificata.

2 - Gli atti ufficiali della FIV, per i quali non siano previste particolari forme di notifica, si intendono conosciuti dagli Affiliati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione (www.fedarvela.it). Gli atti che acquistano efficacia con la formale notifica devono essere notificati con mezzi che assicurino la ricezione degli stessi (posta elettronica certificata, raccomandata con a.r.).

CAPO II - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Sez. I - AFFILIATI

Art. 3 - Affiliazione

1 - Possono affiliarsi alla FIV le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, costituite ai sensi di legge e retta da uno Statuto approvato dal proprio organo societario o associativo, che perseguano scopi in armonia con quelli propri della FIV ed operino secondo i principi e lo spirito dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni della FIV.

Art. 4 - Procedura per l'affiliazione

1 - Per ottenere l'affiliazione alla FIV le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno far pervenire alla Segreteria Federale idonea domanda corredata dalla copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e della delibera dell'assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche con le complete generalità degli eletti, nonché le ricevute comprovanti il versamento delle quote di affiliazione e tesseramento, indirizzandola al Consiglio Federale ed osservando la specifica procedura stabilita dal Consiglio Federale.

2 - Per poter essere affiliate le Società o le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono possedere i requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto FIV.

3 - La Segreteria Federale accerterà l'esistenza di mezzi idonei all'organizzazione dell'attività velica, con particolare attenzione ai mezzi sia per l'assistenza e il soccorso in acqua (gommoni, ecc.), sia per l'addestramento e per la pratica agonistica.



Art. 5 - Statuto Sociale

- 1 - Lo Statuto sociale, redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge, deve perseguire i principi generali contenuti nello Statuto della Federazione, al quale devono conformarsi tutte le normative sociali.
- 2 - Nello Statuto deve essere indicata la sede sociale, nonché la base nautica se non coincidente con la stessa; deve essere altresì espressamente richiamato l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le normative federali, nonché le prescrizioni e le direttive emanate dal CONI, dal CIP e dalle organizzazioni internazionali alle quali la FIV è affiliata.
- 3 - Nel caso la domanda di Affiliazione sia avanzata da una Polisportiva, questa dovrà presentare, unitamente al proprio statuto, anche il regolamento della struttura sociale che opererà nell'ambito delle attività sportive disciplinate dalla FIV.

Art. 6 - Sede sociale, Base nautica e attrezzature

- 1 - Per le peculiarità dello sport della vela, una Società Sportiva Dilettantistica o Associazione Sportiva Dilettantistica che richiede l'affiliazione alla FIV deve poter disporre di una adeguata Sede sociale e di una Base Nautica con attrezzature nautico-sportive idonee per lo svolgimento delle diverse attività veliche praticate, come richiesto dalle apposite normative federali.
- 2 - Per la comunicazione degli atti ufficiali da parte della FIV sarà valida esclusivamente la sede sociale indicata nella documentazione depositata presso la Segreteria Federale.
- 3 - La variazione di Sede sociale e/o della Base Nautica dovrà essere deliberata dall'assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria FIV entro 15 giorni dalla delibera, allegando il relativo verbale.
- 4 - La Segreteria Federale, constatata la ritualità della domanda di variazione e accertata la sussistenza dei requisiti necessari nonché delle motivazioni, provvederà alla variazione, dandone comunicazione al competente Comitato di Zona.
- 5 - Qualora la base nautica sia trasferita nel territorio di altra Zona, il mantenimento dell'affiliazione sarà subordinato alla ratifica del trasferimento da parte del Consiglio Federale, che acquisirà i pareri non vincolanti dei due Comitati di Zona coinvolti; la ratifica del trasferimento comporterà l'assegnazione dell'affiliato alla Zona dove sia trasferita la Base Nautica, con effetto dalla data della ratifica stessa.

Art. 7 - Localizzazione dell'Affiliato

- 1 - La collocazione territoriale della Base Nautica determina l'appartenenza alla Zona nel cui ambito territoriale l'Affiliato deve svolgere la propria attività sportiva, anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona.
- 2 - Ove il nuovo Affiliato abbia sede e base nautica nel territorio di una Zona FIV e intenda richiedere di utilizzare anche una ulteriore base nautica e attrezzature nautico-sportive localizzate in altra Zona FIV, il Consiglio Federale acquisirà i pareri non vincolanti dei due Comitati di Zona coinvolti.
- 3 - Ove l'affiliazione venga concessa, il nuovo Affiliato sarà assegnato alla Zona nella quale è la Base Nautica principale, ovvero quella segnalata al momento della prima Affiliazione.

Art. 8 - Scelta della denominazione

- 1 - Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione.
- 2 - A norma dell'art. 90 comma 17 della legge 27/12/2002 n. 289 e successive modificazioni la ragione sociale o denominazione dovrà contenere l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica.
- 3 - Non sono ammesse:
 - denominazioni simili a quelle di altre Società o Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione;
 - denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico;



- denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza.

Art. 9 - Affiliazione di nuove Sezioni o Gruppi Vela L.N.I.

1 - L'affiliazione diretta di nuove Sezioni o Gruppi vela della Lega Navale Italiana potrà avvenire solo sulla base delle disposizioni FIV integrate dagli accordi CONI-FIV-LNI Presidenza Nazionale.

Art. 10 - Termini per le affiliazioni

1 - La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno sportivo e sarà esaminata dal Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva al deposito della domanda.

2 - La prima affiliazione decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Federale.

Art. 11 - Modalità e Termini per il rinnovo dell'affiliazione ed effetti del mancato rinnovo

1 - Ogni Affiliato è tenuto a rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il termine del 31 gennaio.

2 - Le modalità del rinnovo dell'affiliazione, le conseguenze del ritardato rinnovo e gli effetti del mancato rinnovo sono stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2 bis - Per ottenere il diritto alla riaffiliazione ogni Affiliato deve:

- avere certificato l'attività svolta nei termini e modi previsti, tramite l'apposita procedura on line;
- avere attivato nell'anno precedente almeno 20 tesseramenti ordinari;
- non avere posizioni debitorie nei confronti della Federazione;
- continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione.

Gli Affiliati che dispongono di una sede o una base nautica in uso temporaneo o a carattere stagionale devono presentare, contestualmente alla domanda di riaffiliazione, la documentazione aggiornata comprovante il rinnovo della concessione d'uso degli spazi/struttura in uso, sottoscritta dall'avente titolo a concederla.

2 ter - La procedura di rinnovo dell'affiliazione deve essere effettuata tramite opportuna procedura on line.

- Il mancato rinnovo dell'affiliazione entro il 31 gennaio comporta lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati dell'Affiliato.

3 - Il termine per il rinnovo dell'affiliazione scade improrogabilmente il 31 maggio. Gli Affiliati che provvederanno al rinnovo dell'affiliazione dopo il 31 gennaio e comunque entro il 31 maggio saranno soggetti al pagamento della quota di riaffiliazione maggiorata del 50%.

L'Affiliato che non dovesse perfezionare la procedura di riaffiliazione neppure entro il 31 Maggio, perderà ogni diritto acquisito (codice identificativo FIV, anzianità sportiva, iscrizione registro CONI, ecc.).

Art. 12 - Rappresentanza sociale

1 - La rappresentanza sociale nei confronti della FIV spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto dallo statuto sociale, purché risultino regolarmente Tesserati alla FIV per l'anno in corso.

Sez. II - ATTI MODIFICATIVI

Art. 13 - Cambio di denominazione

1 - La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale. L'eventuale diniego deve essere motivato.

2 - Il cambio di ragione o denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito.



3 - Il cambio di ragione o denominazione, una volta approvato, sarà comunicato anche al Comitato zonale di competenza ed entrerà in vigore nell'anno sportivo successivo.

4 - I soci dell'Affiliato Tesserati FIV resteranno tesserati con la nuova ragione o denominazione.

Art. 14 - Abbinamenti pubblicitari

1 - Gli Affiliati possono aggiungere alla propria ragione o denominazione sociale quella di un prodotto, di una o più ditte, enti e organizzazioni commerciali.

2 - In questi casi gli Affiliati sono tenuti al rispetto della vigente Normativa federale sull'uso della pubblicità.

Art. 15 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati - Verifiche

1 - Le eventuali modifiche apportate dagli Affiliati al proprio Statuto, nell'osservanza delle condizioni stabilite dallo Statuto stesso, devono essere trasmesse al Consiglio Federale per l'approvazione, ai fini del mantenimento dell'affiliazione.

2 - A tal fine gli Affiliati dovranno inviare alla Segreteria Federale, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti, copia del verbale dell'Assemblea che ha approvato le modifiche, unitamente al testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale.

3 - Detti documenti devono essere certificati conformi agli originali con firma del Presidente dell'Affiliato.

Art. 16 - Fusione e Incorporazione di Affiliati

1 - Nel caso di fusione di più Affiliati, il nuovo Affiliato potrà assumere la ragione o denominazione di uno qualsiasi dei precedenti Affiliati ovvero una nuova ragione o denominazione sociale. L'Affiliato nato dalla fusione si darà un proprio Statuto e nuovi organi sociali; tutti i Tesserati degli Affiliati coinvolti nella fusione entro 30 giorni dalla comunicazione dall'avvenuta fusione dovranno:

- confermare il proprio tesseramento presso l'Affiliato sorto dalla fusione;

- tesserarsi presso altro Affiliato.

2 - Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti il rango e l'anzianità federale più elevati fra quelli degli Affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, i doveri, e le obbligazioni che facevano capo a tutti i soggetti interessati alla fusione.

3 - Nel caso, invece, di incorporazione, l'Affiliato incorporante potrà mantenere statuto e consiglio direttivo originari; inoltre potrà indifferentemente mantenere la propria ragione o denominazione, ovvero assumere quella dell'Affiliato incorporato o una nuova ragione o denominazione. Tutti i tesserati degli Affiliati coinvolti nell'incorporazione risulteranno tesserati per l'Affiliato incorporante.

4 - Il soggetto incorporante manterrà il rango e l'anzianità federale già acquisiti; manterrà, altresì, integri tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.

5 - Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione devono essere allegati, in copia dichiarata conforme dal presidente dell'Affiliato incorporante o che risulta costituito dalla fusione, i verbali delle assemblee degli Affiliati che hanno deliberato l'incorporazione o la fusione, nonché l'eventuale atto costitutivo e Statuto dell'Affiliato che sorge dalla fusione.

6 - Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegate la dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi Organi e Organismi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, nonché la delibera di espressa assunzione in carico, da parte del nuovo Affiliato, di tutti i debiti e crediti facenti capo agli Affiliati che hanno deliberato la fusione, nonché l'elenco degli Associati con l'attribuzione delle cariche associative.



Art. 17 - Modalità ed effetti di fusione e incorporazione

- 1 - Le modalità delle richieste di fusione e di incorporazione e i relativi effetti sono stabiliti dalla specifica normativa federale.
Le richieste devono essere presentate entro il 15 ottobre alla Segreteria Federale, che le istruirà per sottoporle a delibera del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.
- 2 - I soggetti interessati alla fusione o incorporazione devono essere singolarmente Affiliati alla FIV per l'anno in corso.
- 3 - Non sono consentite fusioni o incorporazioni cui partecipino Affiliati che abbiano una anzianità di affiliazione alla FIV minore di 12 mesi.
- 4 - In caso di fusione tra Affiliati che hanno base principale in Zone diverse, essi dovranno scegliere quale sia la loro nuova base nautica principale, da cui conseguirà l'appartenenza alla relativa Zona e il Consiglio Federale, prima di ratificare la fusione acquisirà i pareri non vincolanti dei due Comitati di Zona coinvolti;.

Art. 18 - Doveri e diritti degli Affiliati

- 1 - Gli Affiliati sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 6 dello Statuto federale nello spirito di quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto stesso.
- 2 - Devono comunicare alla Segreteria FIV ogni eventuale modifica dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli direttivi, delle cariche sociali e delle rappresentanze sociali degli Atleti e dei Tecnici, nonché l'eventuale dichiarazione di scioglimento, entro 15 giorni dalla data dei relativi atti e rimettere contestualmente copia degli stessi.
- 3 - Gli Affiliati hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle sanzioni disciplinari adottate dagli Organi federali competenti a carico dei propri Tesserati. Hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della FIV i Tesserati convocati a far parte delle rappresentative nazionali, favorendone la partecipazione a tutta l'attività di preparazione e di partecipazione alle regate secondo i programmi delle rappresentative nazionali stesse. Hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione le proprie basi nautiche, previa preventiva segnalazione da parte della Federazione e definizione delle modalità di utilizzo, per agevolare l'attività di preparazione o allenamento delle rappresentative nazionali.
- 4 - Gli Affiliati hanno diritto di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari.
- 5 - Gli Affiliati hanno diritto di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FIV, dal CONI e dal CIP.
- 6 - Gli Affiliati hanno diritto di partecipare all'attività velica nazionale e internazionale nel rispetto delle norme federali vigenti.
- 7 - Gli Affiliati possono organizzare manifestazioni veliche secondo le norme federali vigenti.
- 8 - Gli Affiliati hanno l'obbligo di nominare quale responsabile sanitario un Medico sociale, scelto tra gli iscritti alla FMSI e preferibilmente in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport, tesserato presso la FIV, e di osservare e far osservare ai propri Tesserati il Regolamento Sanitario della FIV.

Sez. III - CONTROLLI FEDERALI

Art. 19 - Controllo degli Affiliati

- 1 - Per l'accertamento della persistenza dei requisiti richiesti per l'affiliazione, gli Affiliati potranno essere sottoposti a verifica da parte della Segreteria Federale.
- 2 - Sarà compito della Segreteria Federale segnalare al Consiglio Federale, cui spetta ogni decisione in merito, casi particolari e ogni altro elemento valutativo, che possano portare anche alla revoca dell'affiliazione.



Sez. IV - ATTI ESTINTIVI

Art. 20 - Cessazione del rapporto di affiliazione

- 1 - Il rapporto di affiliazione con la FIV cessa nei casi previsti dall'art. 7 dello Statuto.
- 2 - La cessazione del rapporto di affiliazione sarà comunicata dalla Segreteria Federale all'Affiliato e al competente Comitato di Zona.
- 3 - Gli Affiliati che per qualsiasi motivo si estinguono, cessano automaticamente di essere affiliati alla FIV.
- 4 - Il rapporto di affiliazione con la FIV non è suscettibile di essere ceduto o trasferito ad altro soggetto, al di fuori dei casi espressamente previsti dallo Statuto FIV e dal presente Regolamento.

Art. 21 - Effetti della cessazione

- 1 - La cessazione del rapporto di affiliazione comporta:
 - a) la perdita di ogni diritto nei confronti della FIV;
 - b) lo svincolo d'ufficio dei Tesserati.
- 2 - I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione dell'Affiliato sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali verso la FIV e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla FIV o in altri Affiliati sino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

CAPO III - TESSERATI

Sez. I - DIRIGENTI - TECNICI - UFFICIALI DI REGATA

Art. 22 - Dirigenti Federali

- 1 - La qualifica di dirigente federale è attribuita ai Tesserati componenti gli Organi direttivi centrali e periferici della Federazione.
- 2 - I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche federali elettive o gli incarichi di nomina, nonché le modalità per conseguirli, sono stabiliti dallo Statuto.
- 3 - I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità.

Art. 23 - Durata delle cariche e degli incarichi

- 1 - Le cariche federali elettive hanno la durata prevista dallo Statuto.
- 2 - Gli incarichi federali di nomina hanno la durata prevista dallo Statuto o dai Regolamenti che li disciplinano; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Art. 24 - Revoca e scadenza degli incarichi

- 1 - Gli incarichi federali, tranne le cariche degli Organi di Giustizia, per le quali è prevista la revoca solo per giusta causa o giustificato motivo, possono essere revocati prima della loro scadenza naturale con decisione motivata del Consiglio Federale.
- 2 - Gli incarichi federali terminano, comunque, alla loro prevista scadenza e non sono in alcun caso automaticamente rinnovati.

Art. 25 - Dirigenti sociali

- 1 - Sono Dirigenti sociali il Presidente e i componenti regolarmente eletti dell'Organo direttivo dell'Affiliato presso il quale sono tesserati.
- 2 - Non possono essere dirigenti di un Affiliato, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività organizzata dalla FIV coloro i quali:
 - siano stati radiati dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale;
 - siano stati componenti di un organo direttivo di un Affiliato, che risulti essere cessato dall'affiliazione e siano inadempienti alle obbligazioni di cui all'art. 21, comma 2 del presente Regolamento;



- ricoprono la carica di Presidente e/o di componente dell'Organo direttivo in un altro Affiliato alla FIV, ovvero in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva o altro organismo riconosciuto dal CONI o dal CIP.

Art. 26 - Tecnici - Tecnici federali

- 1 - Sono qualificati Tecnici i Tesserati che, abilitati a svolgere attività di istruzione e formazione, sono inquadrati negli appositi Albi FIV.
- 2 - I Tecnici devono essere tesserati per svolgere la propria attività e mantenere l'inquadramento negli Albi di cui al comma 1, salvi gli eventuali obblighi di partecipazione ai prescritti corsi di formazione e aggiornamento.
- 3 - Sono qualificati Tecnici Federali i Tecnici che sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito della struttura tecnica federale centrale.

Art. 27 - Ufficiali di Regata e Stazzatori

- 1 - Sono qualificati Ufficiali di Regata e Stazzatori i Tesserati inquadrati nei rispettivi Albi federali per Ufficiali di Regata e Stazzatori.
- 2 - L'inquadramento degli Ufficiali di Regata e degli Stazzatori è definito nella relativa normativa.
- 3 - Gli Ufficiali di Regata e gli Stazzatori devono essere tesserati per svolgere l'attività loro demandata; per mantenere l'inquadramento negli Albi hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento prescritti dalla FIV.
- 4 - Gli Ufficiali di Regata e gli Stazzatori sono nominati unicamente dalla FIV.

Sez. II - TESSERATI

Art. 28 - Tesseramento

- 1 - Il tesseramento è l'atto formale, per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, con il quale si instaura il vincolo tra il Tesserando e la FIV. Il tesseramento è annuale, è efficace fino al 31 dicembre e, nei casi previsti dallo Statuto, vincola il Tesserato con l'Affiliato di tesseramento per quattro anni. Qualora ciò sia previsto dalle Normative FIV la tessera, ai soli fini assicurativi e della pratica dell'attività velico-sportiva (nel rispetto delle norme federali in materia sanitaria), può consentire la partecipazione all'attività federale, in attesa del rinnovo, sino a tutto il 31 gennaio del successivo anno di tesseramento.
- 2 - Il Tesserando dovrà:
 - scegliere un Affiliato autorizzato a svolgere l'attività velico-sportiva;
 - richiedere all'Affiliato prescelto il tesseramento o il rinnovo, entro il termine della relativa annualità, della propria tessera; in caso di minore età la richiesta dovrà essere firmata dall'esercente la potestà genitoriale;
 - fornire all'Affiliato i dati richiesti per la compilazione dei moduli, incluso indicare un indirizzo email valido;
 - fornire al nuovo Affiliato prescelto, solo nel caso di cambio di Affiliato, il nullaosta rilasciato dall'Affiliato di precedente tesseramento;
 - versare all'Affiliato la prescritta quota di tesseramento federale;
 - presentare all'Affiliato il certificato medico richiesto in funzione del tipo di attività che il Tesserando intende svolgere;
 - ritirare o ricevere per via telematica la tessera annuale nella consapevolezza che il tesseramento attivato sarà valido unicamente per partecipare all'attività che l'Affiliato di riferimento è autorizzato a svolgere.
- 3 - Sono tenuti a tesserarsi alla FIV tramite un Affiliato coloro che rientrano nell'articolato dell'art. 9 dello Statuto.
- 4 - Per svolgere attività di avviamento, sportivo-agonistica e addestrativa il



Tesserato deve essere dichiarato idoneo nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria. Le relative attestazioni di idoneità devono essere depositate in originale e conservate presso l'Affiliato di tesseramento del Tesserato a norma delle vigenti disposizioni legislative.

5 - I Tesserati non in regola con il tesseramento e/o privi della prescritta dichiarazione di idoneità fisica a norma della vigente legislazione e delle normative federali in materia sanitaria, non possono partecipare a nessuna manifestazione velico-sportiva, né praticare alcuna delle attività veliche che si svolgono sotto l'egida della FIV, ove sia richiesta detta dichiarazione.

Art. 29 - Doveri dei Tesserati

1 - I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e di tutte le Normative della FIV, nonché delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali.

2 - I Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale.

3 - I Tesserati non possono effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi per oggetto risultati relativi a manifestazioni veliche, indipendentemente dall'esserne o meno protagonisti.

4 - I Tesserati che violano le norme statutarie e/o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale.

Art. 30 - Doppio tesseramento

1 - Il tesseramento presso due Affiliati costituisce illecito disciplinare da parte del tesserato e dell'Affiliato che procede all'ulteriore tesseramento.

2 - Il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi presso uno solo, quello da lui prescelto e, qualora soggetto al vincolo di cui all'art. 11 comma 3 dello Statuto, può cambiare Affiliato di tesseramento nel corso della durata (quattro anni) del vincolo soltanto previo nullaosta dell'Affiliato di tesseramento, ovvero negli altri casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 31 - Attività agonistico-sportiva - Assicurazione

1 - Possono competere nelle manifestazioni veliche agonistico-sportive solo i Tesserati in possesso della tessera federale in regola per l'anno in corso, osservate le disposizioni sanitarie corrispondenti.

2 - I Tesserati FIV sono assicurati contro gli infortuni occorsi durante l'attività sportiva a norma di legge e nei limiti ed alle condizioni di polizza. Il premio assicurativo è compreso nell'importo della quota annuale individuale di tesseramento.

Art. 32 - Categorie di Tesserati / Atleti

1 - I Tesserati alla FIV sono suddivisi in:

a) Seniores: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 19 anni;

b) Juniores: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 13 anni sino al termine dell'anno in cui compie 18 anni;

c) Cadetti: dal giorno del compimento del sesto anno di età fino al termine dell'anno in cui il Tesserato compie 12 anni;

3 - Ai soli fini di quanto previsto all'art. 19 dello Statuto, sono definiti Atleti i Tesserati maggiorenni in regola con le vigenti disposizioni relative alla idoneità fisica a praticare lo sport della vela.

Art. 33 - Scadenza del vincolo di tesseramento

1 - Il vincolo di cui all'art. 11 comma 3 dello Statuto, assunto con l'Affiliato



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organizzativa

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

all'atto del tesseramento, cessa allo scadere dei quattro anni o per cambio di Affiliato durante il quadriennio.

2 - Il cambio di Affiliato durante il periodo di validità del vincolo può avvenire solo prima del rinnovo del tesseramento per l'anno in corso ed è permesso, senza che sia prevista alcuna indennità, solo previo benestare dell'Affiliato di tesseramento, rilasciato per iscritto o, in difetto, con l'autorizzazione del Consiglio Federale, ovvero nei casi previsti dal presente Regolamento.

3 - L'Affiliato che, senza disporre del nullaosta concesso dall'Affiliato di precedente tesseramento, provvede a tesserare un soggetto vincolato con altro Affiliato, commette illecito disciplinare.

4 - I Soggetti già tesserati per attività di Scuola Vela, qualora intendono proseguire detta attività presso altro Affiliato, potranno farlo tesserandosi presso il nuovo Affiliato senza versare la relativa quota annuale di tesseramento. Nel caso invece intendano, tesserarsi presso altro Affiliato per svolgere attività diversa da quella di Scuola Vela potranno farlo implementando la quota già versata per il tesseramento Scuola Vela con il differenziale dovuto per la nuova tipologia di attività presentando la collegata certificazione medica.

Art. 34 - Risoluzione del vincolo

1 - Per ottenere la risoluzione del vincolo, un Tesserato, o in caso di minori l'esercente la potestà genitoriale, dovrà, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale desidera lo svincolo, inviare la richiesta motivata di nulla osta all'Affiliato di appartenenza, tramite raccomandata a/r o P.E.C. e in copia anche alla Segreteria Federale.

Qualora l'Affiliato non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, il Tesserato potrà ottenere lo svincolo presentando alla Segreteria Federale prova dell'invio della richiesta di nullaosta e propria dichiarazione attestante la mancata risposta. La Segreteria Federale, accertati i presupposti, potrà concedere il nulla osta anche d'ufficio.

Qualora l'Affiliato entro il richiamato termine di trenta giorni invii, tramite lettera raccomandata a/r o P.E.C. al richiedente ed in copia anche alla Segreteria Federale il proprio diniego motivato, l'argomento sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio Federale che si pronuncerà inappellabilmente nel merito.

2 - Un Tesserato soggetto a vincolo può ottenere per giusta causa la risoluzione del vincolo con l'Affiliato di tesseramento nei seguenti casi:

- a) rinuncia al tesseramento da parte dell'Affiliato;
- b) inattività dell'Affiliato;
- c) mancata assistenza tecnica ed organizzativa o gravi inadempimenti da parte dell'Affiliato;
- d) cambiamento di residenza del Tesserato;
- e) cessazione di appartenenza alla FIV dell'Affiliato.

La Segreteria Federale accertata la situazione potrà concedere il nulla osta d'ufficio.

3 - I tesserati di un Affiliato che cessa di appartenere alla FIV dopo aver rinnovata l'affiliazione, potranno tesserarsi nuovamente alla FIV per l'anno in corso tramite altro Affiliato, utilizzando la quota annuale di tesseramento già versata.

4 - La cessazione dello svolgimento di attività sportivo-agonistica da parte del tesserato nel periodo di durata del vincolo sportivo non è causa di risoluzione del vincolo stesso.

Sez. III - ENTI AFFILIATI DI DIRITTO - RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 35 - Rinnovo affiliazione - Localizzazione

1 - Gli Enti affiliati di diritto ai sensi dell'art. 5 comma 6 dello Statuto sono esentati dal pagamento della quota annuale di rinnovo dell'affiliazione e potranno tesserare alla FIV i propri associati seguendo le procedure stabilite per gli



Affiliati, come eventualmente integrate o modificate da apposite convenzioni.
2 - I Tesserati FIV presso gli Affiliati di diritto potranno partecipare alle Selezioni zonali per l'ammissione al livello superiore delle manifestazioni agonistiche federali, nella Zona della propria residenza.

Sez. IV - TESSERAMENTI SPECIALI

Art. 36 - Tessere d'Onore

1 - Il Consiglio Federale può deliberare l'emissione di tessere d'Onore, da rilasciare per motivi particolari a personalità del mondo dello Sport e ad altre persone che abbiano acquisito benemeritenze in attività comunque connesse con lo Sport della Vela.

2 - La tessera d'Onore non dà diritto a svolgere alcuna attività sportiva, ma consente di partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee Federali Nazionali e Zonali.

3 - La Segreteria Federale tiene e aggiorna il Registro delle Tessere d'Onore, che hanno validità fino al termine del quadriennio olimpico in corso al momento del rilascio.

Art. 37 - Tesseramento cittadini stranieri

1 - I Soci di Affiliati, praticanti attività velica sportiva, che non sono cittadini italiani possono ottenere la tessera FIV seguendo le modalità e le procedure federali in vigore e di cui al presente Regolamento, alle seguenti condizioni:

a) mantengono, anche ai fini dell'attività velica, la cittadinanza della nazione che ha rilasciato il passaporto;

b) se in possesso di passaporti di più nazioni, devono scegliere la nazione per la quale intendono svolgere l'attività velica;

c) se in possesso anche di passaporto italiano, possono scegliere l'Italia come nazione per la quale intendono svolgere l'attività velica e rappresentarla in attività internazionale, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'ultima partecipazione ad attività velica in rappresentanza di altra nazione.

2 - Si terrà, comunque, conto delle altre eventuali limitazioni previste dalle normative dello Stato, del CIO, del CONI, del CIP e delle organizzazioni internazionali alle quali la FIV è affiliata, nonché dalla Normativa FIV relativa all'attività sportiva nazionale.

3 - Le norme di cui ai punti a) e b) valgono anche per svolgere in Italia l'attività di Ufficiale di Regata, Stazzatore e Tecnico. Per i Tecnici il numero massimo di cittadini extra comunitari ammessi annualmente ad operare presso Affiliati e al tesseramento alla FIV è contingentato da disposizioni governative e potrà essere effettuato nel rispetto delle normative in vigore emanate in proposito dal CONI e/o dal Consiglio Federale.

4 - Eventuali titoli professionali riferiti allo sport della vela conseguiti all'estero avranno valore per svolgere attività in Italia solo se emessi da una autorità nazionale riconosciuta da World Sailing, da un istituto di formazione professionale legalmente riconosciuto in ambito U.E. e comunque verificati in appositi corsi di aggiornamento e qualificazione organizzati dalla FIV.

Art. 38 - Trasferimento di Tesserati italiani ad altra Federazione.

1 - Il trasferimento di un Tesserato italiano ad altra Federazione velica è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata da World Sailing.

2 - I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo hanno diritto a richiedere lo svincolo immediato per giusta causa dall'Affiliato di tesseramento.

3 - I Tesserati italiani che si trasferiscono all'estero a titolo provvisorio possono richiedere e ottenere lo svincolo per giusta causa, ma al momento del rientro in Italia riacquisiscono il vincolo con l'ultimo Affiliato italiano di



tesseramento.

CAPO IV - ENTI AGGREGATI

Art. 39 - Procedura per il riconoscimento, Attribuzioni e Obblighi

1 - Sono denominati Enti Aggregati e possono ottenere formale riconoscimento a norma dell'art. 13 dello Statuto:

- le Associazioni Nazionali di Classe relative alle Classi Veliche riconosciute;
- le Scuole di Vela Autorizzate (SVA);
- altre Associazioni ed Enti che abbiano scopi sportivi, tecnici e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV.

2- Per ottenere il riconoscimento un Ente Aggregato deve:

- presentare regolare domanda di riconoscimento alla Segreteria federale corredata da atto costitutivo e Statuto, che sia in sintonia con i principi informativi sugli Statuti emanati dal CONI e dalla FIV e con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia; lo Statuto deve essere approvato dalla FIV;
- allegare una relazione esplicativa delle attività che l'Ente intende svolgere a favore dello sport velico;
- avere carattere dilettantistico e non avere fini di lucro;
- certificare il pagamento dell'eventuale quota di affiliazione e di quella una tantum di buon ingresso fissata dal Consiglio Federale, restituibile in caso di non accoglimento della richiesta di riconoscimento.

È facoltà del Consiglio Federale escludere dal pagamento della quota di riconoscimento gli Enti Aggregati senza fini di lucro o con finalità morali e assistenziali (ONLUS).

La domanda e la documentazione saranno esaminate dalla Commissione Carte Federali e trasmesse con relativo parere al Consiglio Federale.

3 - Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Federale, che può revocarlo con provvedimento motivato.

4 - Ottenuto il riconoscimento l'Ente Aggregato dovrà:

- far pervenire alla Segreteria federale, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento, la richiesta di rinnovo del riconoscimento secondo le disposizioni, le modalità e le procedure emanate dal Consiglio federale;
- presentare contestualmente alla richiesta di rinnovo del riconoscimento, una dettagliata relazione che evidenzii chiaramente le iniziative di interesse per la FIV concretizzate nel corso dell'anno precedente, nonché di quelle da realizzarsi nell'anno di rinnovo.

5 - Il riconoscimento comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Normative, le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi della FIV.

6 - Non possono rientrare tra gli scopi degli Enti Aggregati, in quanto di esclusiva competenza degli Affiliati, le seguenti attività:

- partecipazione all'attività agonistica - Sportiva;
- organizzazione di manifestazioni veliche, fatti salvi i casi previsti dal vigente Regolamento di Regata World Sailing;
- istruzione e formazione velica per i tecnici (Istruttori e Ufficiali di Regata).

Art. 40 - Riconoscimento delle Classi veliche

1 - La FIV, con delibera del Consiglio Federale, può concedere il riconoscimento delle Classi veliche che ritiene in grado di contribuire al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'attività velica in Italia.

Art. 41 - Costituzione e riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe



1 - I proprietari di imbarcazioni, tavole o kite di una Classe riconosciuta potranno costituirsi in Associazione Nazionale seguendo, ove occorra, le norme della relativa Associazione Internazionale riconosciuta da World Sailing, se non in contrasto con la normativa della FIV.

2 - Una Associazione Nazionale di Classe deve essere costituita esclusivamente dai proprietari di imbarcazioni, tavole o kite di quella Classe. Possono essere previste altre categorie di soci aderenti, che comunque prendano parte alle attività della Classe direttamente e indirettamente.

3 - Le Associazioni di Classe potranno essere sottoposte a verifica della persistenza dei requisiti per il riconoscimento, da parte di un organismo di controllo FIV nominato dal Consiglio Federale, come previsto per gli Affiliati. Detto organismo potrà anche verificare la regolarità delle nomine e delle scadenze degli organi direttivi di una Associazione di Classe e in caso di irregolarità presentare relazione scritta al Consiglio Federale.

Art. 42 - Fini Istituzionali delle Associazioni di Classe

1 - Le Associazioni di Classe devono avere fini istituzionali conformi a quelli della FIV. In particolare esse devono:

- promuovere, coordinare e diffondere l'attività dei propri associati;
- coordinare, in accordo con la FIV, l'attività sportiva della classe e in particolare la partecipazione dei propri associati ai Campionati, regate, allenamenti, stage e altri incontri;
- mantenere rapporti con la FIV e i suoi organismi tecnico-sportivi, con World Sailing tramite l'Associazione Internazionale di classe, con le associazioni di classe di altre nazioni;
- contribuire a realizzare, sempre in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali, secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;
- provvedere all'iscrizione degli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe;
- vigilare, per tramite degli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Stazza della Classe;
- proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione di World Sailing alla costruzione delle imbarcazioni (tavole e kite incluse) della classe.

Art. 43 - Numeri Velici e Certificati di Stazza e/o Rating

1 - L'assegnazione dei numeri velici, l'esecuzione delle operazioni di stazza, l'emissione dei certificati di stazza e/o rating con relativi complementi, quando previsti, la pubblicazione e l'aggiornamento dei Regolamenti e dei piani di stazza sono di esclusiva competenza della FIV.

2 - Una Associazione di Classe, che lo preveda nei propri Regolamenti Internazionali e/o che a giudizio della FIV fornisca garanzie di particolare efficienza, potrà essere delegata a svolgere direttamente in tutto o in parte le operazioni di cui sopra.

L'Associazione così delegata dovrà applicare le tariffe eventualmente previste dalla Federazione ed attenersi ad ogni prescrizione vigente.

3 - I certificati di stazza e/o rating saranno emessi in accordo con le prescrizioni, le regole e la politica di World Sailing, dell'ORC (Offshore Racing Congress) e della FIV in tale materia.

Art. 44 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute

1 - Le Classi e le Associazioni di Classe riconosciute svolgeranno la propria attività seguendo le norme e le disposizioni della FIV e delle Organizzazioni internazionali alle quali la FIV aderisce. Ogni eventuale deroga o modifica dovrà



sempre ottenere la preventiva autorizzazione della FIV. Quanto sopra vale per qualsiasi attività in Italia.

2 - Oltre a quelle Olimpiche la FIV, a sua discrezione e in base a sue insindacabili scelte tecniche, si riserva il diritto di stabilire quali classi riconosciute destinare all'attività formativa e sportiva giovanile.

3 - Le Classi o Associazioni di Classe, previo benestare della FIV e nel rispetto delle normative e regolamenti in vigore, potranno proporre l'organizzazione di qualunque evento, manifestazione, campionato, regata e/o circuito o gruppo di eventi o di regate, sempre ed esclusivamente ad Affiliati.

4 - Le Associazioni di Classe sottopongono alla Federazione le proprie esigenze tecnico-organizzative per la formulazione dei calendari agonistici nazionali, promuovendo lo sviluppo della propria attività in funzione delle esigenze dei propri Associati e nello spirito delle norme e dei Regolamenti federali.

5 - Le partecipazioni ai Campionati Mondiali ed Europei assoluti e Juniores e ai principali eventi internazionali delle Classi Olimpiche e di Interesse Federale, sono di assoluta ed esclusiva competenza della FIV, che ne fissa annualmente i criteri di selezione e gli eventuali supporti per gli equipaggi partecipanti. Le Associazioni di Classe riconosciute delle Classi non Olimpiche o Giovanili riconosciute devono sempre comunicare alla FIV i nominativi degli Atleti che intendono inviare a manifestazioni internazionali in Italia e all'estero ed i relativi criteri di scelta; la FIV si riserva in ogni caso la facoltà di nominare almeno due Atleti a propria scelta anche in sostituzione di nominativi indicati dalle Associazioni di Classe.

6 - L'esposizione della pubblicità in uso ai concorrenti e di qualsiasi altra natura da utilizzare da chiunque e in qualunque evento, manifestazione e/o circuito o gruppo di eventi delle Classi riconosciute è regolata dalle norme di World Sailing e dalla specifica normativa FIV per l'Esposizione della Pubblicità nelle Manifestazioni Veliche Organizzate in Italia.

Art. 45 - Riconoscimento e autorizzazione Scuole di Vela Autorizzate (SVA)

1 - Il Consiglio Federale può riconoscere Scuole di Vela organizzate da non Affiliati e autorizzarne l'attività e si riserva di revocare l'autorizzazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, all'esito di controlli ispettivi.

Art. 46 - Enti di Promozione Sportiva - Convenzioni

1 - Il Consiglio Federale può stipulare convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva, già riconosciuti dal CONI secondo la disciplina degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI, che abbiano scopi sportivi e culturali ritenuti di particolare interesse velico e comunque inerenti ai fini istituzionali della FIV.

CAPO V - ORGANI FEDERALI

Sez. I - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 47 - Candidature - Eleggibilità - Incompatibilità - Durata - Ricorsi

1 - I requisiti di eleggibilità, le incompatibilità e le modalità per le candidature alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto.

2 - L'accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità viene eseguito ai sensi e nei termini previsti dall'art. 60, comma A.4 dello Statuto.

3 - Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per essere esposte e lette in aula.

Sez. II - DELEGATI ATLETI E TECNICI

Art. 48 - Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici



- 1 - I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici degli Affiliati, eletti democraticamente dai rispettivi Affiliati di appartenenza con la disciplina del successivo art. 49 comma 2, eleggeranno nelle Assemblee Zonali, in base a quanto previsto dagli artt. 36 e 60 del vigente Statuto FIV, rispettivamente i Delegati Atleti e i Delegati Tecnici, che rappresenteranno la Zona alle Assemblee Nazionali. L'incarico dura per il quadriennio olimpico di riferimento.
- 2 - Qualora nel corso del quadriennio olimpico uno o più Delegati in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici di una Zona venisse meno, si provvederà all'integrazione con il primo dei non eletti.
- 3 - Se non fosse possibile l'integrazione o non si arrivasse a coprire tutte le cariche dei Delegati degli Atleti e o dei Tecnici di Zona rimaste vacanti, si dovrà procedere ad una nuova elezione per i posti ancora vacanti, nella prima assemblea Zonale utile, secondo i criteri previsti dagli artt. 36 e 60 del vigente Statuto FIV. In caso di parità di voti risulterà eletto quale Delegato degli Atleti e o dei Tecnici di Zona:
 - a) il più anziano di carica o, in caso di ulteriore parità;
 - b) il più anziano per età.
- 4 - Qualora dovesse rendersi necessaria una riduzione nel numero dei Delegati degli Atleti e/c dei Tecnici di Zona a seguito della riduzione del numero degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto, saranno esclusi dai Delegati degli Atleti e/o dei Tecnici di Zona i Delegati che nelle votazioni di Zona di cui al successivo art. 50, comma 5 hanno ottenuto il minor numero di voti. In caso di parità saranno esclusi, progressivamente, i delegati più giovani di età.

Art. 49 - Convocazione Assemblea di Zona elettiva per Atleti e Tecnici

- 1 - L'Assemblea di Zona per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici in rappresentanza della Zona alle assemblee nazionali si tiene nell'ambito dell'Assemblea Zonale elettiva per le cariche centrali.
- 2 - All'interno di ogni Affiliato, entro i termini di cui all'art. 60 comma 3 dello Statuto con le modalità proprie di ciascun Affiliato, gli Atleti e i Tecnici, tesserati per l'Affiliato eleggono rispettivamente un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'Assemblea di Zona. L'Affiliato provvederà a trasmettere immediatamente, anche per via elettronica, i due nominativi al competente Comitato di Zona e comunque prima dell'inizio della suddetta Assemblea.
- 3 - Atleti e Tecnici rappresentanti degli Affiliati votano nella Zona dell'Affiliato per il quale risultano tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Zonale elettiva.
- 4 - È onere del Presidente di ciascun Affiliato inoltrare tempestivamente la convocazione dell'Assemblea Zonale elettiva ai rispettivi Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto, che si intendono a tutti gli effetti domiciliati presso l'Affiliato di tesseramento.

Art. 50 - Elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici rappresentanti della Zona nelle Assemblee Nazionali

- 1 - Le candidature all'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici che rappresenteranno la Zona nelle Assemblee Nazionali vengono proposte dagli Affiliati al competente Comitato di Zona con le modalità e nei termini previsti dall'Art. 60 dello Statuto.
- 2 - I candidati devono essere in regola con l'art. 56, comma 1 lett. A dello Statuto.
- 3 - Le candidature devono essere sottoscritte ed accettate dai candidati.
- 4 - Il Presidente dell'Assemblea forma liste separate per i candidati a Delegato degli Atleti e dei Tecnici.
- 5 - La votazione è segreta. In caso di parità di voti risulterà eletto:
 - a) il più anziano di carica o, in caso di ulteriore parità;
 - b) il più anziano di età.

Art. 51 - Assemblea di Zona elettiva per le cariche federali



- 1 - Le modalità e i termini di convocazione delle Assemblee Zonali elettive; nonché i termini per la candidatura alle cariche federali centrali e periferiche e le modalità delle votazioni, sono stabiliti dallo Statuto.
- 2 - Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche devono essere presentate dall'Affiliato di tesseramento.
- 3 - Le candidature devono pervenire nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 60 dello Statuto a mezzo lettera a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C., telegramma, facsimile, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto che permetta di stabilire la data di ricezione.
- 4 - Nell'assemblea per l'elezione delle cariche centrali l'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, domiciliati presso l'Affiliato di tesseramento, con le modalità di cui sopra.
- 5 - Per la carica di Presidente Federale l'Assemblea di Zona può votare ed eleggere un Tesserato FIV anche appartenente ad altra Zona, inserito nella lista dei candidati formulata e trasmessa dalla Segreteria Federale.
- 6 - La procedura per la votazione delle candidature alle cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Presidente di Zona e di Componente del Comitato di Zona è regolata dall'art. 60 dello Statuto.
- 7 - Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i candidati con eguale numero di voti. In caso di persistente parità dopo due votazioni di ballottaggio vengono eletti i candidati più anziani di età.

CAPO VI - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 52 - Indizione - Pubblicità - Convocazioni

- 1 - Il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale indicando il relativo Ordine del Giorno e ne dà pubblicità attraverso i propri organi d'informazione.
- 2 - La convocazione dell'Assemblea Nazionale, ad opera del Presidente federale, nonché i compiti, la costituzione, la partecipazione, la rappresentanza, le deleghe, l'attribuzione dei voti e i requisiti necessari per la sua validità sono disciplinati dallo Statuto.
- 3 - Le proposte di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di modifiche allo Statuto, formulate dagli aventi diritto a voto, dovranno pervenire, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., alla Segreteria Federale almeno 75 (settantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea nella quale gli argomenti e/o le modifiche saranno discussi.
- 4 - All'avviso di convocazione devono essere allegati:
 - l'invito a presenziare all'Assemblea;
 - il modulo attestante il diritto di voto;
 - il modulo per il rilascio della delega.
- 5 - Il Consiglio Federale potrà indire l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.
- 6 - Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione degli Organi federali, totale o parziale, per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, i termini prescritti potranno essere ridotti a norma dell'art. 17 comma 6 dello Statuto.

Art. 53 - Diritto di voto

- 1 - È riconosciuto agli Affiliati, nonché ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici, il diritto di voto secondo la disciplina dell'art. 19 dello Statuto.
- 2 - Ai fini della convocazione all'Assemblea e della verifica dei requisiti per il diritto di voto di cui all'art. 19 dello Statuto, gli Affiliati dovranno



certificare l'attività svolta tramite l'apposita procedura telematica entro il termine comunicato dalla Segreteria Federale secondo la determinazione del Consiglio Federale.

- 3 - La Segreteria Federale provvederà a redigere e pubblicare l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto ai sensi dell'art.19 comma 14 dello Statuto.
- 4 - La Segreteria Federale, non appena accertato in via definitiva il numero degli Affiliati aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e/o straordinarie, calcola e pubblica il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici di Zona aventi diritto al voto, ai sensi dell'art.19 comma 14 dello Statuto. Il numero totale dei Delegati da attribuire per ciascuna categoria sarà calcolato sul numero delle società aventi diritto al voto su base nazionale. La eventuale differenza tra i Delegati attribuibili su base zonale e quelli risultanti dal calcolo su base nazionale, sarà distribuita tra le zone sulla base dei resti, con il seguente criterio: alle Zone che nel calcolo delle percentuali hanno resti decimali verrà assegnato un delegato in più iniziando dalla zona con il decimale più alto, procedendo a scalare sino alla completa assegnazione dei Delegati disponibili

Art. 54 - Deleghe degli Affiliati e impedimento dei delegati Atleti e Tecnici

- 1 - Le deleghe degli Affiliati sono regolate dall'art. 19 dello Statuto per le Assemblee Nazionali e dall'art. 35 dello Statuto per le Assemblee Zonali.
- 2 - Le deleghe devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Affiliato e consegnate alla Commissione Verifica Poteri con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 3 - I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega né di categoria né per un Affiliato. In caso di impedimento, la sostituzione, ammessa ai sensi dell'art. 19 comma 9 dello Statuto FIV con il primo dei non eletti della propria categoria nella Zona di appartenenza, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Federale da parte del Delegato impedito, da depositare almeno 6 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 4 - Al verificarsi della fattispecie di cui al comma precedente, la Segreteria Federale provvede a convocare a mezzo telegramma il primo non eletto della Zona.

Art. 55 - Ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto

- 1 - Il ricorso avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto deve essere proposto ai sensi dell'art. 19 comma 15 dello Statuto FIV.
- 2 - In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dall'elenco ufficiale dei votanti con l'indicazione delle variazioni dei voti e/o dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, senza modificare le percentuali di cui all'art.19 comma 14 dello Statuto.

Art. 56 - Commissione verifica poteri

- 1 - La composizione della Commissione è stabilita dall'art. 18 comma 3 dello Statuto. Se nominata per le Assemblee Nazionali elettive, funge da segretario della Commissione il Segretario Generale della Federazione, che non ha diritto di voto.
- 2 - In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati in numero tale da non permettere il raggiungimento del numero minimo di componenti previsto (tre), il Consiglio Federale provvede alla sostituzione in qualsiasi momento.
- 3 - Il Presidente Federale, prima dell'inizio dei lavori assembleari, provvede all'insediamento della Commissione, che è organo permanente dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
- 4 - La Segreteria Federale consegna contestualmente all'insediamento alla Commissione Verifica Poteri la seguente documentazione:



- l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto;
- l'elenco degli Affiliati non aventi diritto di voto;
- l'elenco dei Rappresentanti Atleti aventi diritto di voto;
- l'elenco dei Rappresentanti Tecnici aventi diritto di voto;
- l'elenco di coloro che hanno diritto di partecipare;
- le deleghe pervenute;
- le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti Affiliati, Atleti e Tecnici, in caso di assemblea elettiva;
- gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse votazioni, in caso di assemblea elettiva;

5 - La Commissione, subito dopo l'insediamento, inizia le procedure di sua competenza:

- qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento procedure voto elettronico deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI di cui all'art. 20 comma 2bis dello Statuto Federale, non si faccia ricorso a strumenti di rilevamento elettronico del voto, vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultati dai rispettivi elenchi;
- affigge all'esterno e all'interno della sede dell'Assemblea gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni.

6 - Terminate le operazioni sopra indicate, la Commissione inizia le operazioni verificando, per ciascun delegato, l'inclusione nel rispettivo elenco, il diritto di partecipazione e di voto, la validità delle eventuali deleghe, trattenendone il relativo modulo; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto; registra altresì in separati verbali l'identità e le credenziali dei delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi titolo a partecipare all'Assemblea. Se necessario procede all'identificazione dei delegati tramite documento di riconoscimento.

7 - La Commissione, effettuata la verifica e il controllo sul numero dei delegati accreditati e relativi voti validi presenti, rimette al Presidente dell'Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

8 - La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, prima dell'inizio dei lavori assembleari, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto nonché su tutte le relative contestazioni. È, inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'Assemblea su ricorso degli interessati prima dell'inizio dei lavori assembleari.

9 - Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale risulti:

- a) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
- b) il numero degli Affiliati aventi diritto al voto e di quelli non aventi diritto al voto;
- c) il numero dei Delegati degli Atleti presenti in Assemblea;
- d) il numero dei Delegati dei Tecnici presenti in Assemblea;
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del precedente comma 8.

Art. 57 - Apertura dell'Assemblea

1 - La Commissione verifica poteri, all'ora indicata nell'avviso di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, esaminata la validità della rappresentanza degli Affiliati, nonché la rappresentanza dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art. 18 dello Statuto. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale. In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità della rappresentanza degli Affiliati presenti all'ora esatta indicata nell'avviso di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.



2 - Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione verifica poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza.

3 - L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, inserite in sede di verifica, relative alla partecipazione ed alla rappresentanza, che vengono decise per votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto, per alzata di mano, esclusi i ricorrenti.

4 - Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione dell'Assemblea ed invita i presenti aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e quando occorra la Commissione di Scrutinio.

Art. 58 - Sistema e modalità di votazione dell'Assemblea

1 - Le modalità per le delibere dell'Assemblea sono previste all'art. 20 dello Statuto.

2 - Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

3 - Si considerano aventi diritto al voto i soggetti risultanti dall'elenco ufficiale, con le variazioni apportate in seguito ai ricorsi di cui all'art. 55 del presente Regolamento.

4 - Si considerano votanti al momento della costituzione dell'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto registrati dalla Commissione verifica poteri, dopo la decisione sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento.

Art. 59 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1 - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente avente il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

2 - Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIV o da altra persona nominata dall'Assemblea.

3 - Le elezioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza e della Commissione di Scrutinio avvengono per acclamazione o per alzata di mano.

4 - Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; la concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto;
- e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti dall'Assemblea alle diverse cariche;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

5 - Il Vicepresidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

6 - Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.

Art. 60 - Votazioni



- 1 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con le maggioranze previste dallo Statuto.
- 2 - Per le votazioni per l'elezione alle cariche federali, al termine della parte dibattimentale il Presidente dell'Assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale.
- 3 - A ciascun elettore vengono consegnate le schede elettorali relative alle votazioni cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, il numero progressivo riportato sulla lista affissa nei locali dell'Assemblea al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "X" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate. In caso di ricorso ad una procedura informatica e non cartacea, gli elettori saranno dotati di apparecchiature elettroniche adeguate, certificate ed idonee alla tutela della riservatezza del voto.
- 4 - Le operazioni vengono effettuate con votazioni separate e successive.
- 5 -abrogato

Art. 61 - Commissione di scrutinio e operazioni relative

- 1 - Immediatamente dopo le operazioni di voto la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio in forma pubblica, salva diversa decisione dell'assemblea, seguendo di massima lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 2 - Uno degli scrutatori apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente della Commissione che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro scrutatore registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete sino ad esaurimento delle schede.
- 3 - Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle ovvero degli eventuali voti elettronici risultanti inespressi o invalidi.
- 4 - È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
- 5 - È definita scheda nulla quella che non consente la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
- 6 - Delle schede bianche e/o nulle ovvero degli eventuali voti elettronici risultanti inespressi o invalidi, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda o di un voto elettronico, il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
- 7 - Al termine delle operazioni la Commissione di Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
- 8 - Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione del Presidente Federale vige la disciplina di cui all'art. 23 comma 4 dello Statuto. Per l'elezione del Consiglio Federale vige la disciplina di cui all'art. 25 comma 2 dello Statuto.
- 9 - Al termine delle operazioni di scrutinio dovrà essere consegnata alla Segreteria la seguente documentazione:
 - a) verbale delle operazioni di scrutinio;
 - b) elenco degli Affiliati con diritto di voto;
 - c) elenco dei Rappresentanti Atleti con diritto di voto;
 - d) elenco dei Rappresentanti Tecnici con diritto di voto;
 - e) elenco dei presenti con diritto di partecipazione;
 - f) deleghe presentate;
 - g) schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione.
- 10 - Ove fosse adottato il sistema di votazione di tipo elettronico solo i



precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 restano invariati. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno automaticamente scrutinando con i mezzi elettronici le singole schede o i singoli voti espressi con procedura informatica, con il calcolo automatico dei relativi risultati. In caso di eventuali ricorsi, le schede o i voti espressi con procedura informatica saranno ricontrollati elettronicamente e, se del caso, manualmente.

Art. 62 - Verbale dell'Assemblea

- 1 - Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2 - Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro trenta giorni. Deve essere conservato presso la Segreteria Federale o di Zona; una copia del verbale dell'Assemblea Nazionale dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del CONI; una copia del verbale dell'Assemblea di Zona dovrà essere trasmessa entro dieci giorni alla Segreteria Federale.
- 3 - Ciascun rappresentante di Affiliati, e/o delegato degli Atleti e/o dei Tecnici ha facoltà di prendere visione di copia del verbale. Lo stesso sarà successivamente pubblicato integralmente sul sito internet federale.

Art. 63 - Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

1 - Gli Affiliati per il tramite del proprio Presidente e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono legittimati a proporre ricorso al Tribunale Federale avverso:

- a) la regolarità dell'Assemblea;
- b) i risultati delle elezioni.

2 - I ricorsi, sottoscritti in originale a pena inammissibilità dal Presidente dell'Affiliato o dal Rappresentante degli Atleti e/o dei Tecnici, devono essere proposti entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea con le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento di Giustizia.

Sez. II - REFERENDUM

Art. 64 - Referendum

- 1 - Il referendum, previsto dallo Statuto per questioni di carattere organizzativo interno della FIV, viene deliberato dal Consiglio Federale.
- 2 - Esso si attua con l'invio agli Affiliati, a mezzo plico postale raccomandato, di schede che debbono essere riempite e restituite alla FIV nel termine fissato, con la firma autografa del Presidente dell'Affiliato stesso o di un suo Delegato.

Sez. III - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 65 - Compiti del Presidente Federale

- 1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIV.
- 2 - I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti all'art. 24 dello Statuto.

Art. 66 - Delega, assenza o impedimento - Dimissioni

- 1 - Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai Consiglieri federali proprie attribuzioni, fatte salve le funzioni che istituzionalmente appartengono alla sua esclusiva competenza, per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione, per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con esclusione degli Organi di Giustizia.
- 2 - In caso di assenza o impedimento temporanei le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal Consigliere Federale più anziano per carica e successivamente per età.
- 3 - In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi motivo e/o di dimissioni del Presidente, si applicano le fattispecie di cui all'art. 29 comma 4, punti b) e c) dello Statuto.



Art. 67 - Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Federale tra i propri membri con votazione a scrutinio segreto a norma dell'art. 26 comma 3 dello Statuto.

Sez. IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 68 - Competenze e composizione

1 - Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale; indirizza l'attività nazionale in armonia con i principi espressi dall'Assemblea Nazionale e ha le attribuzioni e i compiti fissati dallo Statuto ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

2 - Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Federale sono previsti all'art. 28 dello Statuto.

3 - Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e dai Consiglieri Federali eletti con le modalità previste dall'art. 25 dello Statuto, nonché dagli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito di World Sailing.

Art. 69 - Riunioni

1 - Il Consiglio Federale nel corso dell'anno deve effettuare almeno sei riunioni, delle quali almeno tre in seduta congiunta con la Conferenza Territoriale.

2 - Viene convocato dal Presidente Federale e, nei casi previsti, dal Vicepresidente ed è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti più uno, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3 - Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, un membro della Segreteria Federale da lui designato.

4 - Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica o altro mezzo legalmente riconosciuto) contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della convocazione, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 70 - Prima riunione del Consiglio Federale

1 - Il Presidente dell'Assemblea elettiva appena resi noti i risultati elettorali, sospende lo svolgimento dei lavori per consentire al nuovo Consiglio Federale di riunirsi per predisporre ed approvare i Bilanci Programmatici di indirizzo di cui all'art. 27 comma 2 lett. c) dello Statuto, da sottoporre alla discussione e approvazione da parte dell'Assemblea. Per tale riunione non è prevista specifica convocazione.

Art. 71 - Verbali delle riunioni

1 - I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono redatti dalla Segreteria Federale, devono essere sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale e devono essere trascritti in apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

2 - Le deliberazioni del Consiglio Federale sono redatte dal Segretario Generale e trascritte in apposito registro, numerate progressivamente e sottoscritte dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale.

Art. 72 - Decadenza - Integrazione del Consiglio Federale

1 - La decadenza del Consiglio Federale è regolata dall'art. 29 dello Statuto FIV.

2 - Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.



Sez. V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 73 - Composizione - Competenze

1 - L'elezione, la composizione, la costituzione, i compiti, il funzionamento e le eventuali sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dallo Statuto.

CAPO VII - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Sez. I - ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 74 - Definizione - Attribuzioni - Convocazione

1 - L'Assemblea di Zona è il massimo organo della Zona; ad essa spettano i poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dallo Statuto alle strutture territoriali.

2 - L'Assemblea di Zona può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva analogamente alle disposizioni previste dallo Statuto per le Assemblee Nazionali.

3 - L'Assemblea di Zona è indetta per data non successiva al 28 febbraio di ciascun anno dal Comitato di Zona per discutere e deliberare sugli argomenti previsti dal comma 1 lett. A dell'art. 36 dello Statuto ed è convocata dal Presidente di Zona con le modalità previste dall'art. 35 comma 3 dello Statuto.

L'Assemblea di Zona che ha luogo dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi assume anche carattere elettivo per le candidature alle cariche centrali federali.

Sez. II - COMITATO DI ZONA

Art. 75 - Il Presidente di Zona

1 - I poteri e le attribuzioni del Presidente di Zona sono previsti all'art. 37 dello Statuto.

Art. 76 - Assenza o impedimento - Dimissioni

1 - In caso di assenza temporanea o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

2 - In caso di impedimento definitivo, cessazione dalla carica e/o dimissioni del Presidente di Zona, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie di cui all'art. 29, comma 4, lett. b) e c) dello Statuto. L'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata e tenuta nei termini di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto.

3 - In caso di dimissioni il Presidente di Zona deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

Art. 77 - Comitato di Zona - Competenze e composizione

1 - L'istituzione, la composizione e le competenze di base del Comitato di Zona sono stabilite dallo Statuto.

2 - Il Comitato di Zona propone al Consiglio Federale per la nomina i tesserati per gli incarichi previsti all'art. 38 comma 3 dello Statuto e altri incarichi in relazione alle esigenze organizzative interne. Dette nomine possono essere revocate dal Consiglio Federale con semplice delibera in qualsiasi momento.

3 - Il Comitato di Zona, in collaborazione con gli Organi federali centrali e seguendone le direttive, opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto federale e per assolvere i compiti connessi con la gestione dell'attività federale nell'ambito della zona o regione di competenza, secondo le disposizioni del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 38, comma 4 dello Statuto.

4 - Il Comitato di Zona ha inoltre le seguenti funzioni:



- a) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative federali da parte degli Affiliati e dei Tesserati;
 - b) verifica la regolarità della situazione degli Affiliati;
 - c) promuove e coordina le attività sportive, didattiche, formative e promozionali della Zona secondo le direttive e gli indirizzi programmatici fissati dagli Organi federali centrali in tema di attività sportivo-agonistica, didattica, formativa e promozionale, diportistica e sociale;
 - d) amministra, tramite il Delegato alle spese nominato all'interno del Comitato stesso a norma del vigente Regolamento di Amministrazione federale, le anticipazioni federali ed eventuali altri introiti, che dovranno essere concordati con gli Uffici amministrativi FIV e, comunque, gestiti con rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale; presenta, inoltre, un rendiconto relativo alle spese sostenute nel periodo di riferimento, secondo le direttive degli Organi federali centrali;
 - e) riceve dalla Segreteria Federale le domande di affiliazione, le istruisce e le restituisce con motivato parere;
 - f) su incarico del Consiglio Federale coordina il calendario delle regate di Zona emanando i necessari provvedimenti funzionali e organizzativi in ordine alla preparazione e allo svolgimento delle manifestazioni da organizzare;
 - g) osserva ed applica le normative federali ed attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente federale, nonché le deliberazioni del Consiglio Federale.
- 5 - Il Comitato stabilisce la propria sede preferibilmente presso sedi CONI presenti nella Zona.

Art. 78 - Riunioni

- 1 - Il Comitato di Zona si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal Presidente.
- 2 - Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà dei suoi componenti eletti. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 3 - Funge da Segretario il Segretario del Comitato di Zona.
- 4 - Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 giorni prima della riunione.
- 5 - La partecipazione alle riunioni del Comitato di Zona è stabilita dall'art. 38 commi 6 e 7 dello Statuto.

Art. 79 - Verbali delle Riunioni

- 1 - I verbali delle riunioni del Comitato di Zona devono essere sottoscritti dal Presidente di Zona o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Comitato di Zona e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.
- 2 - Copia dei verbali deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria Federale.

Art. 80 - Scioglimento del Comitato di Zona

- 1 - In caso di scioglimento del Comitato di Zona per delibera del Consiglio Federale, tutti i componenti decadono dalla carica e il Presidente passa le consegne al Commissario all'uopo nominato dal Consiglio Federale.
- 2 - La proposta di scioglimento del Comitato di Zona deve essere sottoposta al Consiglio Federale per l'esame e le opportune delibere nei seguenti casi:
 - a) accertate gravi irregolarità di gestione;
 - b) ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento;
 - c) constatata impossibilità di funzionamento;



d) mancato inoltre alla FIV dei rendiconti nei termini stabiliti.

Art. 81 - Il Segretario del Comitato di Zona

1 - Il Segretario del Comitato di Zona coadiuva il Presidente di Zona nell'esercizio delle sue funzioni.

2 - Il Segretario del Comitato di Zona partecipa, nella qualifica, alle riunioni del Comitato di Zona e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente di Zona.

Art. 82 - Il Delegato di Zona

1 - Il Consiglio Federale nomina un Delegato di Zona nei casi di cui al comma 5 dell'art. 34 dello Statuto.

2 - Le attribuzioni e i compiti del Delegato di Zona sono previsti all'art. 40 dello Statuto.

Art. 83 - Il Revisore dei Conti di Zona

1 - Il Revisore dei Conti di Zona è nominato dal Consiglio Federale qualora venga concessa l'autonomia amministrativa a norma dell'art. 34, comma 6 dello Statuto e dura in carica per l'intero decorso del quadriennio olimpico.

2 - Il Revisore dei Conti di Zona non decade dall'incarico in caso di decadenza del Comitato di Zona.

3 - Le competenze del Revisore dei Conti di Zona sono, per quanto compatibili, quelle di cui all'art. 32 dello Statuto FIV.

CAPO VIII - RINVII - DECADENZE

Art. 84 - Norma di rinvio per attività di Zona

1 - Per l'Assemblea di Zona e il Comitato di Zona, se non diversamente previsto, si applicano in quanto compatibili le norme previste per l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Federale.

Art. 85 - Rinvio allo Statuto e quorum deliberativo

1 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento in merito a compiti, composizione, costituzione, sistemi di votazione e funzionamento in genere degli Organi federali elettivi centrali e periferici si fa espresso rinvio alle specifiche norme in materia stabilite dallo Statuto.

2 - In difetto di diversa prescrizione, la costituzione e le deliberazioni degli organi e degli organismi federali sono valide rispettivamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 86 - Decadenza e integrazione degli organi elettivi

1 - La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 29 dello Statuto per quanto applicabile.

2 - Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

CAPO IX - INCARICHI SPECIALI

Art. 87 - Commissari Straordinari Federali

1 - Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire incarichi speciali con le seguenti modalità:

a) commissario straordinario, nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale deliberi lo scioglimento di un Comitato di Zona a norma dell'art. 28, comma 3, lett. g) dello Statuto, attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi zonali;



b) commissario ad acta, a norma dell'art. 67, comma 2, dello Statuto, con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività delle Associazioni di Classi veliche riconosciute, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale.

Art. 88 - Funzionario Delegato

1 - Le funzioni, i compiti, le responsabilità e gli obblighi del Funzionario Delegato alla spesa sono stabiliti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione.

2 - Se non diversamente stabilito dal Consiglio Federale, sono escluse in capo ai Referenti d'Area, ai Direttori di attività tecnico sportiva nazionale e giovanile nazionale, ai Designatori U.d.R. e Comitati Tecnici e al Team Manager nazionale iniziative e attività inerenti la gestione amministrativa della Federazione, essendo agli stessi attribuiti soltanto compiti di gestione dell'attività loro assegnata dal Consiglio Federale.

CAPO X - ALTRI ORGANISMI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - LA CONFERENZA TERRITORIALE

Art. 89 - La Conferenza Territoriale

1 - La composizione, la convocazione, i compiti, le funzioni e le attribuzioni della Conferenza Territoriale sono previsti all'art. 51 dello Statuto.

2 Possono partecipare alle riunioni della Conferenza Territoriale i Consiglieri Federali e i rappresentanti degli organismi della Federazione specificatamente invitati dal Presidente federale.

3 - La Segreteria Federale trasmetterà al Presidente della Conferenza Territoriale con congruo anticipo la documentazione relativa agli argomenti di interesse del territorio per permettere alla Conferenza di esprimere il parere previsto dal comma 3 dell'art. 51 dello Statuto.

3 - Le proposte formulate e i pareri espressi dalla Conferenza Territoriale ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 51 dello Statuto saranno trasmessi, unitamente al verbale della riunione, dal Presidente della Conferenza alla Segreteria Federale. Nell'ipotesi di riunione congiunta con il Consiglio Federale, le proposte formulate e i pareri espressi dalla Conferenza Territoriale, se non riportati nel verbale della riunione, saranno raccolti in un documento sottoscritto dal Presidente della Conferenza da allegare al verbale.

Sez. II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURA FEDERALE CENTRALE

Art. 90 - Organizzazione

1 - L'organizzazione della struttura federale centrale è articolata in due Aree di Attività - Area Amministrazione e Area Sportiva - oltre a sei Commissioni Permanenti Consultive, indicate dall'art. 52 dello Statuto, che ne definisce altresì la composizione.

2 - Per ogni Area di Attività il Consiglio Federale nominerà tra i propri componenti un Referente, al quale saranno demandate mansioni di proposizione e di raccordo tra il Consiglio e la Segreteria Federale per le Attività dell'Area, con eventuali obiettivi e compiti specifici fissati dal Consiglio stesso. Al Referente di ogni Area il Consiglio Federale potrà affiancare, nominandoli di volta in volta, sino ad un massimo di 4 collaboratori scelti tra Tesserati professionalmente esperti nelle materie di competenza dell'Area, proposti in funzione delle esigenze operative.

3 - L'ambito e la gestione dell'Area Amministrazione sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione e dalle altre disposizioni federali interne.



4 - La suddivisione e l'operatività dei diversi ambiti dell'attività sportiva sono demandati alle articolazioni della struttura federale e regolati da disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

5 - Le Commissioni sono convocate ad iniziativa del proprio Presidente, con lettera avviso, trasmesso per posta ordinaria o elettronica, contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta dal Segretario Generale.

6 - La formazione, gli Albi e la loro tenuta, nonché l'impiego degli Ufficiali di Regata, Arbitri, Stazzatori e Tecnici sono disciplinati da specifiche normative federali emanate dal Consiglio Federale e, per quanto di competenza, dal successivo art.99.

Art. 91 - Commissione Medica

1 - La composizione ed il funzionamento della Commissione Medica Federale sono regolati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione CONI.

Art. 92 - Commissione anti-doping

1 - In ordine alla Commissione Anti-doping si rinvia a quanto all'uoopo indicato nello specifico Regolamento.

Art. 93 - Commissione Affari Giuridici e Carte Federali

1 - La Commissione Affari Giuridici e Carte Federali è costituita a norma dell'art.52 comma 1 dello Statuto.

2 - Ha il compito di formulare suggerimenti e, a richiesta del Consiglio Federale, di esprimere pareri ed assolvere incarichi in ordine a qualsiasi questione giuridica, statutaria e regolamentare.

Art. 94 - Commissione Federale Atleti

1 - La composizione ed il funzionamento della Commissione Federale Atleti, che dovrà attenersi a quanto disciplinato nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del Coni, sono regolati da apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale CONI.

Art. 95 - Commissione Gruppi Sportivi Militari

1 - Ha il compito di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale per adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle questioni relative all'attività sportiva-agonistica dei Gruppi Sportivi Militari, come previsti e costituiti dall'art. 5 comma 2 dello Statuto.

Art 96 - Giuria d'Appello

1 - La composizione, i compiti e le attribuzioni della Giuria d'Appello sono disciplinati a norma dell'art. 53 dello Statuto.

2 - L'integrazione o la sostituzione di membri della Giuria d'Appello per qualunque causa, mancanza o indisponibilità, può avvenire in qualunque momento con semplice deliberazione del Consiglio Federale. Le nuove nomine restano in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico incorso.

Sez. III - DIRETTORI TECNICO-SPORTIVO E GIOVANILE DESIGNATORE U.d.R. - DESIGNATORE COMITATI TECNICI - TEAM MANAGER

Art. 97 - Direttore Attività Tecnico-Sportiva Nazionale

1 - È nominato dal Presidente Federale, sentito il CONI e il Consiglio Federale, con incarico di direzione e coordinamento dell'attività dei Tecnici Federali.

2 - Collabora con la Segreteria Federale per predisporre i programmi di preparazione e di partecipazione delle Squadre Federali alle regate, nonché per il coordinamento organizzativo dell'attività delle Squadre Federali.



- 3 - Cura l'organizzazione logistica delle Squadre e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte.
- 4 - Collabora con la Segreteria Federale per l'uso, la manutenzione e l'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre federali.
- 5 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività tecnico-addestrativa.

Art. 98 - Direttore Giovanile Nazionale

- 1 - È nominato dal Presidente Federale, sentito il CONI e il Consiglio Federale, con incarico di curare la direzione e il coordinamento dei Tecnici Federali preposti all'attività giovanile, coordinando le iniziative delle Zone e indirizzando l'attività giovanile degli Affiliati.
- 2 - Collabora con la Segreteria Federale per predisporre e realizzare i programmi di preparazione e di partecipazione delle squadre federali giovanili alle regate.
- 3 - Propone gli atleti da inserire nelle rappresentative nazionali e segnala gli atleti migliori per l'inserimento nell'attività sportiva di livello superiore.
- 4 - Cura l'organizzazione logistica delle squadre federali giovanili e dei relativi materiali Tecnici in occasione di trasferte.
- 5 - Collabora con la Segreteria Federale per l'uso, la manutenzione e l'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre federali giovanili.
- 6 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività tecnico-addestrativa giovanile.

Art. 99 - Designatore Unico Nazionale degli Ufficiali di Regata

- 1 - È nominato dal Consiglio Federale con incarico di designare in piena autonomia gli Ufficiali di Regata di nomina centrale per le manifestazioni nazionali e internazionali inserite nel calendario FIV.
- 2 - Ai fini della nomina degli U.d.R. dovrà considerare e valutare la specializzazione tecnica, l'esperienza specifica e i precedenti incarichi.
- 3 - Per l'impiego degli U.d.R. da designare dovrà predisporre un piano di spesa da sottoporre al Consiglio Federale per l'approvazione e l'inserimento nel bilancio federale, nel rispetto della tabella dei rimborsi agli U.d.R.
- 4 - Cura lo schedario degli U.d.R. impiegati con l'annotazione delle relative prestazioni e mantiene, con l'assistenza della Segreteria Federale, i necessari contatti con i Capi Sezione Zonali per il coordinamento dell'attività periferica degli U.d.R.
- 5 - Presenta al Consiglio Federale una relazione annua sulla gestione dell'incarico, fornendo osservazioni e suggerimenti, assolvendo gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività nazionale e internazionale degli Ufficiali di Regata.
- 6 - L'incarico di designatore è incompatibile con altre cariche e incarichi federali centrali e periferici, nonché con cariche sociali all'interno della FIV.

Art. 100 - Designatore Unico Nazionale dei Comitati Tecnici

- 1 - È nominato dal Consiglio Federale con incarico di designare in piena autonomia i Comitati Tecnici di nomina centrale per le manifestazioni nazionali e internazionali inserite nel calendario FIV.
- 2 - Ai fini della nomina dei Comitati Tecnici dovrà considerare e valutare la specializzazione tecnica, l'esperienza specifica e i precedenti incarichi.
- 3 - Per l'impiego dei Comitati Tecnici da designare dovrà predisporre un piano di spesa da sottoporre al Consiglio Federale per l'approvazione e l'inserimento nel bilancio federale, nel rispetto della tabella dei rimborsi ai Comitati Tecnici.
- 4 - Cura lo schedario dei Comitati Tecnici impiegati con l'annotazione delle relative prestazioni e mantiene, con l'assistenza della Segreteria Federale, i necessari contatti con le Zone per il coordinamento dell'attività periferica dei Comitati Tecnici.



5 - Presenta al Consiglio Federale una relazione annua sulla gestione dell'incarico, fornendo osservazioni e suggerimenti, assolvendo gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di attività nazionale e internazionale dei Comitati Tecnici.

6 - L'incarico di designatore è incompatibile con altre cariche e incarichi federali centrali e periferici, nonché con cariche sociali all'interno della FIV.

Art. 101 - Team Manager Nazionale

1 - È nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, con incarico di curare l'organizzazione logistica delle squadre e rappresentative federali e dei relativi materiali tecnici in occasione di trasferte o di eventi federali.

2 - Sovrintende, sotto la direzione della Segreteria Federale, all'uso, alla manutenzione e all'inventario dei mezzi nautici e stradali in uso alle squadre e rappresentative federali in occasione delle singole trasferte.

3 - Assolve gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio Federale in tema di gestione e organizzazione di trasferte delle squadre e rappresentative federali.

Sez. IV - SEGRETERIA FEDERALE

Art. 102 - Attribuzioni

1 - Il Segretario Generale ha i compiti, le funzioni e le responsabilità stabilite nello Statuto. Assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali e del Consiglio Federale e ne redige i verbali. Può altresì assistere, su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni di ufficio, alle riunioni di organismi e commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo.

2 - In caso di sua assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da un altro membro della Segreteria federale da lui nominato.

3 - L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Federale, che provvede altresì alla loro pubblicazione. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di inoltro, la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti termine di conoscenza e decorrenza.

CAPO XI - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 103 - Attività velico-sportiva nazionale

1 - Tutta l'attività velica che si svolge in Italia rientra sotto la giurisdizione della Federazione Italiana Vela, quale unica Autorità Nazionale Italiana per lo sport della vela, riconosciuta da World Sailing, dalla European Sailing Federation (EUROSAF), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico a norma dell'art. 21, comma 2 dello Statuto del CONI stesso e a norma dell'art. 2 comma 3 dello Statuto FIV.

2 - La FIV può delegare l'organizzazione dell'attività sportiva in Italia agli Affiliati, in accordo con il vigente Regolamento di Regata della stessa World Sailing.

Art. 104 - Normativa per l'attività velico-sportiva

1 - L'attività velica sportiva organizzata in Italia è regolamentata da apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio Federale sentite le Associazioni di Classi veliche.

2 - La Normativa contiene il calendario delle manifestazioni, i criteri di partecipazione, le disposizioni per l'eventuale selezione dei partecipanti, le eventuali agevolazioni per gli Affiliati organizzatori e per i partecipanti, e riguarda sia l'attività nazionale sia quella zonale.

3 - La Normativa federale è resa pubblica dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti



più opportuni, compreso il sito Internet federale.

Art. 105 - Attività velico-sportiva internazionale

- 1 - Tutta l'attività velica sportiva internazionale, organizzata in Italia, sia per le classi veliche riconosciute, sia per quelle non riconosciute, deve essere autorizzata dalla FIV e organizzata tramite gli Affiliati o direttamente dalla Federazione.
- 2 - Apposita Normativa federale annuale, approvata dal Consiglio Federale, regola lo svolgimento in Italia di tutta l'attività internazionale e contiene il calendario delle manifestazioni e tutte le informazioni occorrenti all'organizzazione e alla partecipazione.

Art. 106 - Mancato rispetto della Normativa federale per l'attività velico sportiva

- 1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni per l'attività velico - sportiva contenute nella Normativa federale, da parte degli Affiliati, degli Enti Aggregati e/o dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia FIV.

CAPO XII - DIPORTO VELICO

Art. 107 - Manifestazioni veliche del diporto

- 1 - L'attività velica svolta nell'ambito delle Manifestazioni per il Diporto è regolata da apposite disposizioni organizzative emanate dal Consiglio Federale.
- 2 - Le Manifestazioni veliche del Diporto, organizzate con la collaborazione degli Affiliati, hanno lo scopo di:
 - svolgere una adeguata azione promozionale in favore di quei velisti che non frequentano abitualmente i campi di regata,
 - fornire una corretta informazione sulle opportunità che la FIV attua o intende attuare a favore di coloro che navigano a vela,
 - promuovere il tesseramento alla FIV e l'associazionismo verso gli Affiliati.
- 3 - Le disposizioni organizzative sono rese pubbliche dalla FIV attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, compreso il sito Internet federale.

CAPO XIII - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art. 108 - Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia

- 1 - L'esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche è regolata da apposite disposizioni emanate da World Sailing e dalla FIV, per le aree di rispettiva competenza e riguarda:
 - la pubblicità in uso al concorrente;
 - la pubblicità non in uso al concorrente.
- 2 - L'esposizione della Pubblicità in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui al vigente Codice di World Sailing per la Pubblicità, integrato dalle disposizioni FIV per quanto consentito dal Codice stesso ed approvate dal Consiglio Federale.
- 3 - L'esposizione della Pubblicità Non in Uso al Concorrente è regolata dalla disciplina di cui alle Prescrizioni FIV, per quanto consentito dal Codice di World Sailing di cui sopra ed approvate dal Consiglio Federale; prescrizioni che fanno parte integrante di apposita normativa, emanata nel rispetto delle disposizioni di World Sailing.

Art. 109 - Mancato rispetto delle prescrizioni

- 1 - Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento federale per l'Esposizione della Pubblicità da parte degli Affiliati, degli Enti Aggregati e/o dei Tesserati, costituisce illecito disciplinare ed è perseguibile a norma del



vigente Regolamento di Giustizia FIV.

CAPO XIV - ESECUTIVITA'

Art. 110 - Entrata in Vigore del Regolamento

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato con delibera della Giunta Nazionale CONI n.....del

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - Fini istituzionali della FIV
Art.2 - Comunicazioni e Notifiche

CAPO II - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Sez. I - AFFILIATI

Art.3 - Affiliazione
Art.4 - Procedura per le affiliazioni
Art.5 - Dello Statuto
Art.6 - Sede sociale, Base nautica e attrezzature
Art.7 - Localizzazione dell'Affiliato
Art.8 - Scelta della denominazione
Art.9 - Affiliazione di nuove Sezioni o Gruppi Vela L.N.I.
Art.10 - Termini per le affiliazioni

Art.11 - Termini per il rinnovo dell'affiliazione ed effetti del mancato rinnovo
Art.12 - Rappresentanza sociale

Sez. II - ATTI MODIFICATIVI

Art.13 - Cambio di denominazione
Art.14 - Abbinamenti pubblicitari
Art.15 - Modifiche agli Statuti degli Affiliati - Verifiche
Art.16 - Fusione e incorporazione di Affiliati
Art.17 - Modalità ed effetti di fusione e incorporazione
Art.18 - Diritti e doveri degli Affiliati

Sez. III - CONTROLLI FEDERALI

Art.19 - Controllo degli Affiliati

Sez. IV - ATTI ESTINTIVI

Art.20 - Cessazione del rapporto associativo
Art.21 - Effetti della cessazione

CAPO III - TESSERATI

Sez. I - DIRIGENTI - TECNICI - UFFICIALI DI REGATA

Art.22 - Dirigenti federali
Art.23 - Durata delle cariche e degli incarichi
Art.24 - Revoca e scadenza degli incarichi
Art.25 - Dirigenti sociali
Art.26 - Tecnici - Tecnici Federali
Art.27 - Ufficiali di Regata e Stazzatori



Sez. II - TESSERATI

- Art.28 - Tesseramento
- Art.29 - Doveri dei Tesserati
- Art.30 - Doppio tesseramento
- Art.31 - Attività agonistico-sportiva - Assicurazione
- Art.32 - Categorie di Tesserati - Atleti
- Art.33 - Scadenze del vincolo del tesseramento
- Art.34 - Risoluzione del vincolo

Sez. III - ENTI AFFILIATI DI DIRITTO - RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

- Art.35 - Rinnovo Affiliazione - Localizzazione

Sez. IV - TESSERAMENTI SPECIALI

- Art.36 - Tessere d'onore e tessere identificative
- Art.37 - Tesseramento cittadini stranieri
- Art.38 - Trasferimento di Tesserati italiani ad altra Federazione

CAPO IV - ENTI AGGREGATI

- Art.39 - Procedura per il riconoscimento, Attribuzioni e Obblighi
- Art.40 - Riconoscimento delle classi veliche
- Art.41 - Costituzione e riconoscimento delle Associazioni Nazionali di Classe
- Art.42 - Fini istituzionali delle Associazioni di Classe
- Art.43 - Numeri velici e Certificati di Stazza e/o Rating
- Art.44 - Attività sportiva delle Classi e delle Associazioni di Classe riconosciute
- Art.45 - Riconoscimento e Autorizzazione Scuole di Vela Autorizzate (SVA)
- Art.46 - Enti di Promozione Sportiva - Convenzioni

CAPO V - ORGANI FEDERALI

Sez. I - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI CENTRALI E PERIFERICHE

- Art.47- Candidature - Eleggibilità - Incompatibilità - Durata - Ricorsi

Sez. II - DELEGATI ATLETI E TECNICI

- Art.48- Delegati di Zona degli Atleti e dei Tecnici
- Art.49- Convocazione Assemblea di Zona elettiva per Atleti e Tecnici
- Art.50- Elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici rappresentanti della Zona nelle Assemblee Nazionali
- Art.51 - Assemblea di Zona elettiva per le cariche federali

CAPO VI - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sez. I ASSEMBLEA NAZIONALE

- Art.52- Definizione - Pubblicità - Convocazione - Attribuzioni
- Art.53- Diritto di voto
- Art.54- Deleghe degli Affiliati ed impedimento dei delegati Atleti e Tecnici
- Art.55- Ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto
- Art.56- Commissione verifica poteri
- Art.57- Apertura dell'Assemblea
- Art.58- Sistema e modalità di votazione dell'Assemblea
- Art.59- Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
- Art.60- Votazioni
- Art.61- Commissione di scrutinio e operazioni relative
- Art.62- Verbale dell'Assemblea
- Art.63- Ricorsi avverso la validità dell'Assemblea

Sez. II - REFERENDUM

- Art.64 - Referendum



Sez. III - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

- Art.65 - Compiti del Presidente Federale
- Art.66 - Delega, assenza o impedimento - Dimissioni
- Art.67 - Il Vicepresidente

Sez. IV - IL CONSIGLIO FEDERALE

- Art.68- Competenze e composizione
- Art.69- Riunioni
- Art.70- Prima riunione Consiglio Federale
- Art.71- Verbali delle riunioni
- Art.72- Decadenza - Integrazione del Consiglio Federale

Sez. V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art.73 - Composizione - Competenze

CAPO VII - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Sez. I - ASSEMBLEA DI ZONA

- Art.74 - Definizione - Attribuzioni - Convocazione

Sez. II - COMITATO DI ZONA

- Art.75 - Il Presidente di Zona
- Art.76 - Assenze o impedimento - Dimissioni
- Art.77- Comitato di Zona - Competenze e composizione
- Art.78- Riunioni
- Art.79- Verbale delle riunioni
- Art.80- Scioglimento del Comitato di Zona
- Art.81- Il Segretario del Comitato di Zona
- Art.82- Il Delegato di Zona
- Art.83- Il Revisore dei Conti di Zona

CAPO VIII - RINVII - DECADENZE

- Art.84- Norma di rinvio per attività di Zona
- Art.85- Rinvio allo Statuto e quorum deliberativo
- Art.86- Decadenze e integrazione degli Organi elettivi

CAPO IX - INCARICHI SPECIALI

- Art.87- Commissari Straordinari Federali
- Art.88- Funzionario Delegato

CAPO X - ALTRI ORGANISMI FEDERALI CENTRALI

Sez. I - LA CONFERENZA TERRITORIALE

- Art.89 - La Conferenza Territoriale

Sez. II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURA FEDERALE CENTRALE

- Art.90- Organizzazione
- Art.91- Commissione Medica
- Art.92- Commissione anti-doping
- Art.93- Commissione Affari Giuridici e Carte Federali
- Art.94- Commissione Federale Atleti
- Art.95- Commissione Gruppi Sportivi Militari
- Art.96- Giuria d'Appello

Sez. III - DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO E GIOVANILE - DESIGNATORE U.d.R.-
DESIGNATORE COMITATI TECNICI - TEAM MANAGER

- Art.97- Direttore Attività Tecnico-Sportivo Nazionale
- Art.98- Direttore Giovanile Nazionale



Art.99- Designatore Unico Nazionale Ufficiali di Regata
Art.100- Designatore Unico Nazionale Comitati Tecnici
Art.101- Team Manager Nazionale

Sez. IV - SEGRETERIA FEDERALE

Art. 102 - Attribuzioni

CAPO XI - ATTIVITA' SPORTIVA

Art.103- Attività velico-sportiva nazionale
Art.104- Normativa per l'attività velico-sportiva
Art.105- Attività velico-sportiva internazionale
Art.106- Mancato rispetto della Normativa federale per l'attività velico sportiva.

CAPO XII - DIPORTO VELICO

Art.107- Manifestazioni veliche del diporto

CAPO XIII - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art.108- Esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia
Art.109- Mancato rispetto delle Prescrizioni

CAPO XIV - ESECUTIVITA'

Art.110 - Entrata in vigore del Regolamento



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Prot. n° 654/2020

Genova, 13 luglio 2020

Spettabile
Direzione Statuti e Regolamenti CONI

c.a. Avv. Michele Signorini

Oggetto: Emendamenti al testo del Regolamento Organico FIV; Riscontro alla Vs. del 9/7/2020.

In riscontro alla Vs. del 9 luglio u.s., Prot. n. 000086, di pari oggetto, si inoltra il testo del Regolamento Organico FIV così emendato come da Vs. indicazioni, per la conseguente approvazione dell'Accordo nazionale del CONI.

Si coglie l'occasione per ringraziare della collaborazione e porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Dr. Gianni Storti



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445541 - Fax 010 592864

C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: federvela@federvela.it





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Chiavolini

Alessandro Chiavolini



Prot. 577/2020

Genova, 23/06/2020

Spett. li Uffici

Ufficio Statuti e Regolamenti
Organi Collegiali Coni

Con la presente trasmetto delibera n° 96 (allegata copia conforme) del Consiglio federale 487 tenutasi in video conferenza il 19 Giugno 2020 , che ha ratificato il nuovo Testo del Regolamento allo Statuto (allegato) per la sua preventiva validazione prima della presentazione all'esame della Giunta Nazionale .

Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente della collaborazione e per porger , anche a nome del Presidente Federale dr Francesco Ettore.

Il Segretario Generale
Dr. Gianni Storti

Gianni Storti



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP



Piazza Borgo Pila, 40 - Torre A 16° piano - 16129 Genova - Tel. +39 010.544.541 Fax +39 010.592.864
C.F. 95003780103 - federvela@federvela.it - www.federvela.it



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Federazione Italiana Vela

Oggetto: **(P.36 del (10/07/2020) Modifiche al Regolamento allo Statuto (Regolamento Organico)**

Organo Proponente: **Arsa Amministrativa**

Competenza: **Il Presidente**

Il Presidente

- visto l'art.24 (punti 1 e 4) dello Statuto Federale;
- preso atto della deliberazione del Consiglio Federale n.487 riunitasi in data 19/06/2020 relativa alla stesura del Nuovo testo del Regolamento Organico della FIV, allineato al Testo Statutario di cui all'approvazione della Giunta Nazionale CONI n. 399 del 02/10/2019);
- considerato che in data 9 luglio 2020 la Direzione Attività Istituzionali per Ente CONI (Statuti e Regolamenti) a firma del Dirigente Responsabile avvocato Michele Signorini ha segnalato una serie di emendamenti da apportare al testo approvato (documento allegato e parte integrante della presente delibera);
- sentito in materia il Presidente della Commissione Carte Federali avv.Mazzoni;
- predisposti per tramite dello stesso Presidente gli interventi di variazione al testo così come richiesti e precisamente agli artt.11(Termini per il rinnovo dell'affiliazione ed effetti del mancato rinnovo), 47 (Candidature -Eleggibilità -Incompatibilità -Durata - Ricorsi), 56 (Commissione verifica poteri) e 58 (Sistema e modalità di votazione dell'Assemblea);
- visti i motivi di urgenze,

Delibera

la stesura del nuovo testo del Regolamento allo Statuto opportunamente emendato nelle parti richiamate in premessa secondo le indicazioni specifiche della Direzione delle Attività Istituzionali per Ente CONI Statuti e Regolamenti.

La presente delibera sarà ratificata in occasione del primo Consiglio Federale utile già programmato il 30 luglio 2020

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario Generale
[Signature]

PER COPIA CONFORME

